

Normativa salariale

per il personale addetto alla produzione

allegata al Contratto collettivo di lavoro (CCL) della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, valevole dal 1° gennaio 2009

Art. 1 Campo di applicazione

Questa normativa salariale è valida solo per i lavoratori che rispondono alle condizioni del campo di applicazione degli articoli 4 – 7 del CCL e che esercitano una funzione corrispondente.

Art. 2 Salari tariffari

Dal 1° gennaio 2014, i dipendenti impiegati a tempo pieno hanno diritto ai seguenti salari:

	Dal 1° anno di servizio ¹	Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio effettuato nella stessa azienda formatrice
1. Personale addetto alla produzione (panettieri-pasticcieri-confettieri) con certificato federale di formazione pratica (CFP)	3'445.–	3'496.–
2. Personale addetto alla produzione (panettieri, panettieri-pasticcieri, pasticcieri-confettieri, panettieri-pasticcieri-confettieri) con attestato federale di capacità (AFC)	3'845.–	3'896.–
3. Personale addetto alla produzione in possesso dell' esame federale di professione e con la funzione di responsabile di produzione	5'036.– fino a 5'206.–	–
4. Personale addetto alla produzione in possesso del diploma federale (maestria) e con la funzione di responsabile di produzione	5'313.– fino a 5'522.–	–

¹ L'anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui la lavoratrice o il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa all'interno di una qualsiasi azienda.

Art. 3 Definizione per „responsabile di produzione“ secondo l'art. 2

I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza del titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Art. 4 Indennità di rincaro / Aumento del salario reale

I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento di nuove indennità di rincaro o di aumenti del salario reale.

Art. 5 Vitto e alloggio

Se il datore di lavoro e il lavoratore non si sono messi d'accordo mediante contratto individuale di lavoro su vitto e alloggio, a partire dal 1° gennaio 2007 valgono le disposizioni dell'AVS sulla valutazione del salario in natura.

Colazione	CHF	3.50
Pranzo	CHF	10.—
Cena	CHF	8.—
Alloggio	CHF	11.50

Approvato dalle parti contraenti nel novembre 2013:



Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)

Seilerstrasse 9, casella postale, 3001 Berna
Tel. 031 388 14 14, Fax 031 388 14 24
info@swissbaker.ch, www.swissbaker.ch/www.swissconfiseure.ch



Hotel & Gastro Union, Associazione svizzera del personale della panetteria e pasticceria

Adligenswilerstrasse 29/22, 6002 Lucerna
Tel. 041 418 22 22, Fax 041 418 22 80
info@hotelgastrounion.ch, www.hotelgastrounion.ch



Syna

Segretariato centrale, Römerstrasse 7, casella postale, 4601 Olten
Tel. 044 279 71 71, Fax 044 279 71 72
info@syna.ch, www.syna.ch